



Contratto relativo al triennio 2022-2024 – contenuti normativi

Con la [circolare N. 555/V-R/prot. 0023494](#) del 3 novembre 2025, il Dipartimento della P.S. facendo seguito alla circolare n. 333-ORD/4123 del 14 agosto 2025 ha commentato le novità introdotte dall'ultimo contratto collettivo di lavoro con riferimento agli istituti di carattere normativo applicabili al personale della Polizia di Stato.

Ricordiamo che il DPR 24 marzo 2025, n. 53 che ha recepito l'accordo contrattuale ha quale proprio ambito di riferimento temporale il triennio decorrente dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e si applica al personale della Polizia di Stato dalla qualifica di Agente sino a quella di Commissario capo.

Ciò premesso, gli istituti normativi oggetto d'intervento sono i seguenti:

Congedo e riposo solidale (Articolo 17)

Viene estesa la platea dei congiunti ai quali il dipendente della Polizia di Stato può prestare assistenza beneficiando del congedo solidale. In particolare, la fruibilità del congedo in parola è estesa per assistere le seguenti ulteriori categorie di soggetti:

- figli maggiorenni, anche se non conviventi;
- coniuge convivente, nonché il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016;
- genitori conviventi;

SOMMARIO

- Contratto relativo al triennio 2022-2024 – contenuti normativi
- Patente guida digitale: costi e modalità conseguimento
- Prove d'esame nei corsi Allievi Agenti — proporzionalità dei quesiti rispetto al Piano degli Studi e tutela della graduatoria unica nazionale
- Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - esito riunione del 13 novembre 2025
- Le spese di trasferta relative all'ufficio di difensore nei procedimenti di disciplina
- In materia di accoglienza il silenzio amministrativo è inadempimento
- Il SIULP elegge il nuovo Segretario Regionale Generale della Basilicata
- Riconoscimento della disabilità con procedura semplificata
- Bonus per tinteggiare le pareti

- genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura con questa convenzionata.

La disposizione consente la cessione, in tutto o in parte, dei giorni di congedo ordinario, spettanti e non ancora fruiti, eccedenti le 4 settimane annue (20 o 24 giorni, in relazione all'articolazione dell'orario di servizio settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni), nonché delle quattro giornate di riposo di cui alla legge 937 del 1977, ad altro personale appartenente alla Polizia di Stato, che abbia la necessità di assistere una delle categorie di soggetti sopra indicate. Il limite di cedibilità è rimasto invariato, in considerazione della persistente necessità di assicurare al personale un effettivo reintegro delle energie psico-fisiche, tenuto conto della specificità delle funzioni e dei compiti svolti.

Al fini della cessione continuano ad applicarsi le modalità previste dall'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 57 del 2022.

Tutela della genitorialità (Articolo 18)

La disposizione modifica l'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sostituendo la lettera d) e aggiungendo la lettera f-bis).

In particolare, la nuova disposizione, di cui alla lettera d) del comma 1, estende il beneficio dell'esonero dal turno notturno - in passato previsto solo per le situazioni monoparentali, ivi compresa quella del genitore unico affidatario - anche al genitore collocatario, nel caso di affidamento condiviso, nel rispetto dei termini del relativo provvedimento. Inoltre, eleva l'età del minore rispetto al quale è fruibile l'istituto, innalzandola da 12 a 14 anni.

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera f-bis), si segnala che è stata introdotta la possibilità, a domanda e alternativamente per uno dei genitori, di ottenere l'esonero dal servizio notturno in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di assistere i figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura con essa convenzionata.

Congedo parentale (Articolo 19)

La disposizione sostituisce l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39. In particolare, estende il periodo di fruibilità del congedo parentale nella misura intera (pari al 100% della retribuzione), come regolato dalle disposizioni contrattuali (pari a 45 giorni interamente retribuiti nell'arco del periodo di utilizzabilità e nel limite annuale di 45 giorni di congedo straordinario), sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, in luogo dei sei anni precedentemente previsti.

Inoltre, si prevede la facoltà per il personale di scegliere, alternativamente e ad ogni istanza, se fruire del congedo parentale come regolato dall'istituto contrattuale, che incide sul congedo straordinario di cui all'articolo 15 d.P.R. n. 395 del 1995, ovvero del beneficio previsto dalla normativa primaria di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001, fermi restando i requisiti, anche temporali, previsti dalle rispettive disposizioni.

Si sottolinea che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo sindacale, la legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, l'articolo 1, commi 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione dell'articolo 34, comma 1, della legge 151 del 2001, stabilendo che *"Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione. La nuova formulazione del citato articolo 34, oltre ad innalzare in via definitiva il secondo mese di congedo parentale all'80% della retribuzione, aggiunge un ulteriore mese, sempre all'80%, mantenendo ferma la previsione secondo cui tale beneficio può essere fruito "in alternativa fra i genitori" ed entro i sei anni di vita del bambino"*.

In ragione del mutato quadro normativo, il personale della Polizia di Stato, già destinatario di un trattamento di maggior favore per effetto di quanto stabilito dagli accordi contrattuali (45

giorni con retribuzione al 100%), può usufruire di un ulteriore periodo di congedo parentale di 15 giorni retribuito all'80% (in alternativa tra i genitori e se fruito entro i 6 anni del bambino) ai sensi della legge di bilancio per il 2024, al quale si aggiunge un periodo di altri 30 giorni all'80% (sempre in alternativa tra i genitori e se fruiti entro i 6 anni del bambino) per effetto della legge di bilancio per il 2025, fermi restando i limiti dei giorni complessivamente disponibili per la coppia genitoriale.

In ultimo, con il comma 2 della disposizione in esame, viene aggiunto all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 4-bis, con il quale si dispone che il periodo di assenza dal servizio per la malattia del figlio, previsto dall'articolo 47 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella forma di miglior favore disciplinata dall'articolo 8, commi 33 e 44 del d.P.R. n. 39 del 2018, venga computato nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità, come avviene per le Forze armate, in forza dell'articolo 14, comma 2, del d.P.R. n. 163 del 2002.

La norma rettifica, dunque, una sperequazione tra il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quello delle Forze armate. Infatti, prima dell'intervento contrattuale, per il personale delle menzionate Forze di polizia, tali periodi non erano computabili ai fini del calcolo delle ferie e della tredicesima mensilità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 34 del citato d. Lgs. n. 151 del 2001. Ora, invece, tali periodi (sia a retribuzione ridotta che senza retribuzione) vengono computati, oltre che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, anche per la maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità spettanti nell'anno di fruizione del congedo.

Patente di guida digitale: costi e modalità conseguimento



A partire dal 1° novembre 2025 aumentano i costi per conseguire la patente di guida, che non saranno più tarati in base alla distanza percorsa per raggiungere la sede di svolgimento dell'esame ma saranno uguali per tutti.

Da novembre, quindi, è previsto il pagamento di un importo fisso pari a 275 euro per ogni sessione di esame pratico (si tratta di 100 euro di rimborso spese ai quali si aggiungono 175 euro di straordinario), segnando un aumento di circa 10-15 euro a carico di ogni aspirante neopatentato.

A gennaio 2026, inoltre, sarà un decreto interministeriale a ritoccare i diritti della Motorizzazione, introducendo un ulteriore aumento per la patente B pari a circa 20 euro.

Altre novità in arrivo riguardano la riforma del Codice della Strada per quanto riguarda le ore di guida obbligatorie, che passeranno da sei a otto da svolgere con istruttore autorizzato e auto dotata di doppi comandi.

Questa modifica avrà ripercussioni sulla spesa per le lezioni di guida obbligatorie, che subirà un aumento non inferiore a 100 euro.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



Prove d'esame nei corsi Allievi Agenti — proporzionalità dei quesiti rispetto al Piano degli Studi e tutela della graduatoria unica nazionale



Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore dell'Ispettorato della Scuola di Polizia di Stato il 19 novembre 2025 dalla Segreteria Nazionale:

"...intendo portare alla Sua attenzione una questione che, nelle ultime settimane, è stata segnalata con insistenza a questa Segreteria Nazionale da diverse strutture territoriali, sulla base delle informazioni provenienti dalle

Scuole Allievi Agenti dislocate sul territorio nazionale.

Secondo quanto rappresentato, nell'ambito dell'ultima prova d'esame teorica sostenuta dagli Allievi Agenti presso le Scuole di formazione, sarebbero stati somministrati quesiti, in particolare nell'area delle Leggi di Pubblica Sicurezza, contraddistinti da un livello di tecnicità, dettaglio esegetico e profondità non proporzionato allo stato di avanzamento del Piano degli Studi.

Si tratterebbe, in altri termini, di domande impostate su aspetti non ancora affrontati in modo compiuto nelle lezioni, ovvero su profili interpretativi che, in questa fase iniziale del percorso formativo di primo livello, esulano da quella preparazione solida sugli snodi essenziali che il Dipartimento ha sempre indicato come obiettivo primario. A riprova di questa discrepanza, viene segnalato come la Commissione esaminatrice abbia successivamente proceduto alla neutralizzazione di taluni quesiti, riconoscendo la validità delle risposte indipendentemente dall'opzione indicata, nel tentativo di contenere gli effetti distorsivi sulla valutazione complessiva.

Pur comprendendo lo sforzo della Commissione nel salvaguardare, anche ex post, l'uniformità dei criteri valutativi, non si può ignorare che l'introduzione di quesiti non coerenti con i moduli effettivamente svolti, o formulati con un linguaggio eccessivamente tecnico e ambiguo, produca inevitabilmente ripercussioni sulla performance dei candidati: tempo sottratto alle domande perfettamente attinenti, incremento dell'incertezza interpretativa, aumento dello stress emotivo e, in definitiva, una compressione del punteggio residuo che finisce per riflettersi sul posizionamento in graduatoria.

Come Lei ben sa, la graduatoria unica nazionale di fine corso non è un mero dato amministrativo, ma il criterio che indirizza in modo diretto e immediato le scelte e l'attribuzione delle sedi di prima nomina, incidendo in maniera concreta sul successivo percorso professionale, sulle prospettive di ricongiungimento familiare e sugli equilibri organizzativi dei singoli Uffici sul territorio.

Proprio per questo, il legame tra contenuti d'esame, Piano degli Studi e proporzionalità della difficoltà riveste un significato non soltanto formale, ma sostanziale, in termini di equità e di tutela dell'affidamento legittimo delle allieve e degli allievi.

In un corso iniziale di formazione, in particolare per il ruolo degli Agenti, non può essere richiesto ai frequentatori di cimentarsi in una micro-esegetica del sistema normativo o in quesiti che presuppongano conoscenze ancora non trasmesse in aula; ciò che appare ragionevole attendersi è una preparazione solida sui nuclei fondamentali delle materie, sugli istituti che hanno immediata ricaduta sull'operatività quotidiana e su un impianto di domande formulato in linguaggio chiaro, privo di ambiguità e strettamente ancorato ai moduli didattici svolti fino alla data della prova.

Alla luce di queste considerazioni, Le chiedo cortesemente di valutare l'opportunità di un Suo autorevole intervento indirizzato alle Scuole di formazione e alla Commissione esaminatrice, affinché venga espressamente riaffermato che:

— i questionari oggetto delle prove devono essere costruiti in rigorosa coerenza con il Piano degli Studi e con lo stato di avanzamento effettivo delle lezioni;

— il livello di difficoltà dei quesiti va commisurato alla fase del corso ed alle finalità proprie della formazione di primo ingresso, evitando derive nozionistiche o interpretative non ancora coperte dalla didattica;

— ogni eventuale decisione di neutralizzazione, correzione o ricalibrazione dei quesiti venga adeguatamente verbalizzata, resa conoscibile e applicata in modo uniforme a livello nazionale, con tempestivo riversamento dei ricalcoli sulla graduatoria unica.

Ritengo, inoltre, che potrebbe essere utile, per il prosieguo, prevedere una validazione preventiva dei questionari — anche attraverso un confronto strutturato tra Direzione Centrale, Ispettorato delle Scuole, i Direttori degli Istituti di Istruzione e i referenti didattici delle singole materie — che tenga conto non solo della correttezza giuridica dei contenuti, ma anche della loro pertinenza rispetto al percorso formativo e della chiarezza lessicale, così da prevenire il ripetersi delle criticità che oggi Le rappresentiamo.

Sono convinto che un segnale chiaro in questa direzione contribuirebbe a rafforzare la fiducia delle allieve e degli allievi nel sistema valutativo, a consolidare l'autorevolezza del percorso formativo e a tutelare, allo stesso tempo, l'Amministrazione, evitando possibili contestazioni sul piano della trasparenza e della parità di trattamento tra frequentatori di diverse Scuole.

Nel ringraziarLa sin d'ora per l'attenzione e confidando nella Sua consueta sensibilità verso il benessere formativo e professionale dei giovani colleghi che si preparano ad entrare nei ruoli della Polizia di Stato, resto in attesa di un cortese riscontro ed eventualmente disponibile ad un confronto più approfondito, anche mediante la trasmissione degli ulteriori elementi raccolti dalle nostre strutture territoriali. ..."

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - esito riunione del 13 novembre 2025



Il 13 novembre 2025, presso gli uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si è svolto un incontro riguardante i servizi di sicurezza in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che si terranno rispettivamente dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 22 marzo, e interesseranno un'area molto ampia: non solo Milano e Cortina, ma anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva, Tesero e molte altre località nelle province di Milano, Belluno, Sondrio, Trento, Bolzano, Verona, Venezia e Varese.

All'incontro, coordinato dalla dott.ssa Maria De Bartolomeis, Direttore dell'Ufficio per le Relazioni

Sindacali, ha partecipato il Prefetto Diego Parente, Capo della Segreteria del Dipartimento, insieme ai rappresentanti delle principali Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato.

Il prefetto Parente ha fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento della complessa macchina organizzativa, sia per quanto riguarda la sicurezza che la logistica, con particolare attenzione all'impiego e agli alloggi riservati ai colleghi che saranno coinvolti. Le attività previste coinvolgeranno vari siti, tra cui quelli per le competizioni, le cerimonie e i servizi collaterali, oltre alle aree destinate all'ospitalità di atleti, media e staff tecnico.

Attualmente, si prevede l'impiego di 6.008 operatori delle Forze di Polizia per l'intera durata dell'evento: 3.200 della Polizia di Stato, distribuiti nelle varie province coinvolte, 1.970 dell'Arma dei Carabinieri e 838 della Guardia di Finanza. Tra questi, 70 colleghi assicureranno il Servizio di Soccorso e Sicurezza sulle piste. Il SIULP, riconoscendo gli sforzi dell'Amministrazione, ha ribadito l'importanza di informare tempestivamente i colleghi, in modo da permettere una programmazione adeguata dei servizi e la raccolta delle disponibilità intenzionali, poiché un evento di tale portata non può essere affrontato a scapito della vita privata, delle esigenze familiari e della dignità professionale. La previsione di quattro settimane consecutive di impiego rappresenta una criticità evidente, che richiede all'Amministrazione di incentivare la partecipazione volontaria, evitando imposizioni che potrebbero gravare pesantemente sul personale.

È stata prestata particolare attenzione al tema delle dotazioni e delle uniformi. Il SIULP ha sottolineato l'importanza di fornire abbigliamento adeguato alle condizioni operative che i colleghi, impegnati in tutti i settori, dovranno affrontare in ambiente montano, con temperature rigide, esposizione prolungata agli agenti atmosferici e attività che potrebbero essere svolte anche in condizioni estreme. È fondamentale che vengano forniti materiali tecnici moderni, performanti e realmente idonei a garantire comfort, protezione termica e sicurezza.

Sono state richieste verifiche dettagliate sulle strutture ricettive in tutte le province coinvolte, per garantire standard uniformi di accoglienza, pulizia e ristorazione, compresi gli appartamenti turistici previsti in provincia di Sondrio. Inoltre, è stato chiesto che la copertura economica per le ore di straordinario sia assicurata tramite un capitolato specifico, evitando che i costi ricadano sui fondi ordinari dei singoli uffici.

Il SIULP ha confermato che, come accade sempre in occasione di grandi eventi, attiverà una rete di ascolto e intervento attraverso le Segreterie Provinciali interessate e la Segreteria Nazionale, pronta a intervenire per affrontare eventuali criticità organizzative o logistiche che potrebbero sorgere durante la preparazione e lo svolgimento dei giochi. È chiaro che le Olimpiadi Invernali 2026 rappresentano non solo una sfida in termini di sicurezza e professionalità, ma anche un'opportunità concreta per innovare e rinnovare le attrezzature tecniche dei colleghi coinvolti in questo evento mondiale. Per questo motivo, il SIULP ha nuovamente sollecitato l'adozione di nuove uniformi realizzate con tessuti moderni e performanti, da fornire ai colleghi che opereranno sulle piste, al fine di valorizzare e rafforzare una cultura del servizio basata sul rispetto, la sicurezza e sulla dignità dei poliziotti e il prestigio dell'istituzione della Polizia di Stato.

Le spese di trasferta relative all'ufficio di difensore nei procedimenti di disciplina

Un nostro iscritto ci chiede se il collega che si rechi fuori sede per svolgere il ruolo di difensore in un procedimento disciplinare innanzi ai consigli di disciplina abbia diritto al trattamento di missione.

L'ufficio di difensore nel procedimento disciplinare relativo al personale della Polizia di Stato, ove debba essere svolto fuori sede, non viene, in prassi, retribuito con l'indennità di missione.

L'Amministrazione si conforma attualmente al principio espresso dal Consiglio Di Stato, Sezione Terza, in Sede

Giurisdizionale con la sentenza n. 3314 del 3 luglio 2015 che, accogliendo l'appello proposto dal Ministero dell'Interno, ha definito il caso di un dipendente che si era recato fuori sede per assolvere la funzione di difensore innanzi al Consiglio Provinciale di Disciplina.

Secondo i giudici di palazzo Spada, nel procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato (d.P.R. n. 737/1981) l'intervento di un difensore non è obbligatorio, anzi non è neppure previsto, salvo che relativamente alla discussione davanti al consiglio (provinciale o centrale) di disciplina. Tale discussione, peraltro, ha luogo solo nei procedimenti concernenti le mancanze più gravi e rappresenta solo una fase intermedia del procedimento.

Ma anche in questa ipotesi, la presenza di un difensore è facoltativa, a scelta dell'inquisito. Così l'art. 20, comma secondo, del citato d.P.R.: *"Il segretario... notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina..... avvertendolo che ha facoltà... di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza..."*.

Stessa conclusione si ricaverebbe dal comma successivo che dispone: *"Il difensore, se lo richiede, ha facoltà di prendere visione degli atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo stesso non può intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato"*, e da ulteriori passi dello stesso articolo che menzionano la presenza del difensore ed il suo intervento nella discussione orale, sempre con espressioni che ne sottolineano il carattere facoltativo, a discrezione dell'inquisito. Peraltro, secondo l'alto consesso amministrativo, che cita una decisione della Corte Costituzionale, *"la mancata previsione normativa della possibilità di nominare quale difensore un avvocato – anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia – non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all'inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni"*.

Ciò posto, il Collegio osserva che dalla normativa in tema emerge che l'attività del difensore, nel procedimento disciplinare, risponde solamente all'interesse dell'inquisito, tanto è vero che questi può liberamente decidere se avvalersene o meno. Allo stesso modo, è da ritenere che il collega richiesto dall'inquisito di fungere da difensore sia libero di accettare o meno l'incarico.

Non si tratta, dunque, di una sorta di munus publicum, ossia di una funzione istituzionale di garanzia nell'interesse pubblico alla corretta e imparziale applicazione della legge, come si potrebbe forse dire se – analogamente al processo penale – la presenza di un difensore fosse obbligatoria, a pena di nullità del procedimento, anche contro la volontà dell'inquisito. Nondimeno, una volta che la normativa consente all'inquisito di farsi assistere da un difensore scelto liberamente fra il personale della stessa amministrazione, è intuitivo che l'amministrazione non può ostacolare il difensore nell'esercizio delle sue funzioni e quindi deve accordargli i permessi necessari per assentarsi dal servizio nel momento in cui deve esplicare la sua attività. Secondo il Consiglio di Stato si può discutere se egli debba essere considerato in servizio oppure assente giustificato con obbligo di recupero dell'assenza, ma si tratta di altra questione che esula dal giudizio che ci occupa.

In nessun caso, concludono i giudici amministrativi, i diritti del difensore designato (e correlativamente quelli dell'inquisito che lo ha designato) possono giungere sino al punto di mettere a carico dell'amministrazione, sotto il titolo di trattamento di missione, il costo della trasferta eventualmente necessaria.

In materia di accoglienza il silenzio amministrativo è inadempimento

La sentenza TAR Piemonte n. 1361/2025, pubblicata il 2 ottobre 2025, ha fissato in trenta giorni il termine massimo entro cui l'Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Il silenzio protratto oltre tale limite è stato qualificato come illegittimo.

Il TAR ha chiarito che il procedimento di accesso alle misure di accoglienza non può essere assimilato ai procedimenti ordinari in materia di immigrazione, i

quali, secondo il Consiglio di Stato, possono tollerare termini più lunghi, fino a 180 giorni, per motivi istruttori o organizzativi.

Nel caso concreto, la Prefettura di Torino aveva omissso di rispondere a una domanda di accesso alle misure di accoglienza, nonostante l'evidente urgenza derivante dalla condizione dei richiedenti protezione internazionale. Il TAR ha sancito il principio che la tempestività non è opzionale, ma parte integrante della tutela dei diritti fondamentali, richiamando l'Amministrazione pubblica alla trasparenza e all'effettività della tutela, in ragione del principio che la dignità dei soggetti più vulnerabili non può essere sacrificata sull'altare della lentezza burocratica.

Secondo i giudici piemontesi *"la dilazione nella conclusione dei procedimenti che incidono su diritti fondamentali comporta una compressione del diritto stesso, trasformando l'inerzia in una forma di lesione sostanziale e su tale base il giudice amministrativo qualifica il silenzio protratto oltre i trenta giorni come silenzio-inadempimento, attribuendogli effetti sostanziali e vincolanti, non meramente formali"*.

Le misure di accoglienza sono disciplinate dal D.lgs. n. 142/2015. Tali misure includono alloggio, vitto, assistenza sanitaria, informazione legale e orientamento sociale, strumenti indispensabili per consentire la piena partecipazione del soggetto alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

L'art. 1, comma 2, del decreto stabilisce che le misure si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, sancendo un principio di immediatezza che non ammette differimento. Tuttavia, l'assenza di un termine esplicito di conclusione del procedimento ha generato nel tempo interpretazioni divergenti, spesso legate alle prassi locali o alla capacità organizzativa degli enti preposti.

La L. 241/1990, art. 2, prevede un termine ordinario di trenta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, salvo diversa disposizione. La combinazione tra normativa nazionale e obblighi derivanti dalla Direttiva 2013/33/UE, che impone l'accesso tempestivo alle misure di accoglienza, attribuisce a tale termine un valore sostanziale, elevandolo a garanzia concreta dell'effettività del diritto. In questo senso, la tempestività non è solo un parametro procedurale, ma diventa presidio dell'effettività del diritto stesso, proteggendo soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità.

Il SIULP elegge il nuovo Segretario Regionale Generale della Basilicata

Pasqualino Manzella è il nuovo Segretario Regionale Generale della Basilicata, a lui i migliori auguri per un lavoro denso di traguardi e soddisfazioni.

Riconoscimento della disabilità con procedura semplificata



In attesa della piena applicazione della riforma prevista dalla Legge 227/2021, che entrerà in vigore a gennaio 2027, è partita una sperimentazione che introduce una modalità innovativa: il riconoscimento della disabilità basato esclusivamente sulla documentazione clinica, senza che il paziente debba presentarsi di persona davanti alla commissione medica.

Questa novità non è ancora accessibile a tutti, ma per alcune patologie – accuratamente selezionate – è già operativa.

Dal 12 luglio 2025, nove province italiane stanno sperimentando la procedura semplificata: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.

In questa fase, possono accedervi solo le persone con una diagnosi certificata di disturbi dello spettro autistico; diabete di tipo 2; sclerosi multipla.

Si tratta di condizioni in cui la documentazione medica, se completa e aggiornata, è spesso sufficiente per determinare con chiarezza il grado di disabilità, senza necessità di ricorrere a ulteriori accertamenti diretti.

Per usufruire già oggi della modalità senza visita, il certificato medico deve essere stato trasmesso all'INPS a partire dal 12 luglio 2025, come stabilito dal D.Lgs. 62/2024 e chiarito dal [messaggio INPS n. 1980/2025](#). Sono inclusi anche i certificati salvati in bozza e inviati dopo tale data o quelli integrativi, purché non sia ancora stata fissata la visita.

Un'ulteriore novità riguarda il certificato medico introduttivo, che rappresenta il documento iniziale e imprescindibile per avviare una procedura di riconoscimento della disabilità.

Le modifiche riguardano le modalità di compilazione e invio. In primo luogo, il medico di base deve redigere il documento in formato telematico e trasmetterlo direttamente all'INPS, evitando qualsiasi passaggio intermedio. Nel caso, poi, delle tre patologie ammesse alla procedura senza necessità di visita, il medico dovrà indicare il codice ICD9-CM specifico e allegare tutta la documentazione clinica e specialistica necessaria. Solo se i dati risultano incompleti, sarà la commissione a richiedere ulteriori verifiche.

Quando la documentazione è esaustiva, l'INPS può riconoscere la disabilità senza convocare il paziente. A supporto della valutazione, è previsto anche il questionario WHODAS 2.0 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che misura l'impatto della patologia su sei aree fondamentali, con lo scopo di andare oltre il dato clinico e valutare concretamente come la condizione incida sulla vita reale della persona. Le aree sono le seguenti:

- capacità di comprensione e comunicazione;
- mobilità;
- cura personale;
- relazioni sociali;
- gestione delle attività quotidiane;
- partecipazione alla vita della comunità.

La procedura semplificata è oggi disponibile solo in via sperimentale, ma rappresenta un'anticipazione di ciò che accadrà, a livello nazionale, con l'entrata in vigore della riforma nel 2027. L'obiettivo dichiarato è estendere il meccanismo a un numero maggiore di patologie e a tutte le province, riducendo in modo significativo i tempi di risposta e le incombenze per i cittadini.

Bonus per tinteggiare le pareti



Lo Stato italiano riconosce importanti sgravi fiscali per chi decide di rinnovare le proprie abitazioni, e tra questi rientra anche la tinteggiatura delle pareti per la quale il bonus ristrutturazioni garantisce una detrazione del 50 per cento per la prima casa e del 36 per cento per gli immobili secondari. Tuttavia, l'accesso alla detrazione dipende dalla tipologia di intervento e dalla sua classificazione secondo la normativa edilizia vigente.

La normativa prevede, infatti, regole diverse a seconda che gli interventi riguardino unità immobiliari singole oppure le parti comuni di edifici condominiali, creando due percorsi differenti per l'accesso al bonus.

Quando si parla di parti comuni condominiali, la situazione è decisamente più favorevole per chi vuole usufruire della detrazione. In questo caso specifico, la tinteggiatura può essere portata in detrazione senza particolari vincoli, indipendentemente dal fatto che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria. Chi sostiene spese per imbiancare l'androne, le scale o altre aree comuni dell'edificio può quindi beneficiare del bonus fiscale in modo diretto, senza dover collegare questi lavori ad altri interventi di natura più complessa.

La situazione cambia radicalmente quando si tratta di abitazioni private. Per chi desidera tinteggiare le pareti della propria casa, il bonus spetta esclusivamente se i lavori di imbiancatura sono collegati a interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Questa limitazione deriva dalla classificazione della tinteggiatura come intervento di manutenzione ordinaria che resta esclusa dalle agevolazioni.

La normativa fiscale prevede, infatti, che i lavori ordinari possano essere considerati detraibili quando risultano funzionali al completamento di opere più importanti già ammesse al bonus. Questo meccanismo consente di includere nella detrazione anche spese che, da sole, non avrebbero diritto ad alcuna agevolazione.

Quando i lavori di tinteggiatura riguardano l'esterno dell'abitazione, se trattasi di edifici privati, la detrazione è riconosciuta solo se l'intervento comporta una modifica rispetto alla situazione preesistente: ciò significa che bisogna cambiare i materiali utilizzati oppure i colori delle pareti esterne per poter accedere al bonus. Una semplice riverniciatura con gli stessi materiali e colori non darebbe diritto alla detrazione, perché verrebbe considerata manutenzione ordinaria senza alcun aspetto innovativo.

La situazione è, invece, più vantaggiosa per chi vive in condominio e interviene sulle facciate o sulle pareti esterne comuni. In questo caso particolare, l'aspetto innovativo perde rilevanza: è, infatti, possibile beneficiare della detrazione IRPEF anche quando si utilizzano materiali e colori identici a quelli precedentemente presenti.

